



Procura della Repubblica
presso il Tribunale ordinario di Cosenza

(procura.cosenza@giustizia.it)

PROT. NR. 57/17

Al sig. Procuratore Aggiunto

Ai sig.ri Sostituti Procuratori

Ai sig.ri Vice Procuratori Onorari

Al sig. Dirigente Amministrativo

SEDE

e.p.c.

A S.E. Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di

CATANZARO

OGGETTO : DECRETO LEGISLATIVO 13 luglio 2017, n. 116 .Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonche' disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57. Disposizioni.

A seguito della entrata in vigore, in data 15 agosto 2017, del decreto legislativo, indicato in oggetto, si ritiene necessario evidenziare una prima serie di disposizioni riguardanti sia le ricadute ordinamentali che quelle organizzative.

La redazione di questo provvedimento è stata preceduta da una riunione su quanto in oggetto, in data 6 settembre c.a., intercorsa fra lo scrivente, il Procuratore Aggiunto ed i magistrati onorari, in servizio presso questa Procura, da cui sono emersi spunti condivisi, recepiti in questo provvedimento.

Va premesso che non ci si occuperà qui della materia della incompatibilità, di cui all'art.5 del decreto legislativo e dell'ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica, di cui agli artt. 2 e 15 dello stesso provvedimento legislativo, che interesserà dopo la preannunciata adozione di



specifici provvedimenti al riguardo da parte del Consiglio Superiore della Magistratura e del Ministero di Giustizia.

Tutto ciò premesso, si rileva :

- 1) La regola dei due giorni massimi a settimana (art. 1, comma 3) non si applica per il primo quadriennio ai V.P.O. in servizio (art. 31, comma 5).
- 2) Fra le attività delegabili non c'è la materia civile (in particolare: visti sui provvedimenti di volontaria giurisdizione e partecipazione ad amministrazioni di sostegno in cui si ritiene opportuna la presenza del P.M.); l'art. 16 non la prevede e l'art. 72 dell'Ordinamento giudiziario è stato espressamente abrogato.
- 3) Nei procedimenti relativi a notizie di reato acquisite dall'ufficio di procura prima dell'entrata in vigore del presente decreto non si applicano, relativamente ai vice procuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, i divieti relativi alle attività delegabili di cui all'articolo 17, comma 3 (art. 30, comma 8).
- 4) Per il primo quadriennio (art. 31, comma 2), si applicano le indennità attualmente vigenti.
- 5) Quanto all'attività delegabile ai vpo di seguito si evidenzia prospetto, che tiene conto delle attribuzioni conferibili anche a seguito della costituzione dell'ufficio di collaborazione del Procuratore:

Per il primo anno di incarico i VPO possono svolgere solo l'attività di collaborazione con il magistrato assegnatario di cui all'art. 16 c. 1 lett.a)

A) PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEL TRIBUNALE

- 1) Procedimenti per reati a citazione diretta di cui all'art. 550 c. 1 c.p.p. (con esclusione del reato di cui all'art. 590 c.p. conseguente a infortunio sul lavoro o a professione sanitaria)
 - a. attività di collaborazione con il magistrato assegnatario (art. 16 c. 1 lett. a)*
 - b. qualunque attività utile per istruire il procedimento, anche attività di indagine (compreso assunzione informazioni e interrogatorio)
 - c. redazione della richiesta di decreto penale
 - d. redazione della richiesta di archiviazione
 - e. assumere le determinazioni in ordine alla richiesta di applicazione pena, proposta con opposizione al decreto penale
 - f. svolgimento della funzione del PM all'udienza di convalida dell'arresto in flagranza
 - g. assumere le determinazioni in ordine alla richiesta di applicazione pena, conseguente alla convalida dell'arresto in flagranza ex art. 558 c. 8 c.p.p.
 - h. svolgimento della funzione del PM all'udienza dibattimentale (comprese le determinazioni in ordina alla richiesta di applicazione pena presentata prima dell'apertura del dibattimento)
 - i. svolgimento della funzione del PM all'udienza in camera di consiglio ex art. 127 c.p.p.



2) Procedimento per il reato di cui all'art. 590 c.p. conseguente a infortunio sul lavoro o a professione sanitaria

- a. attività di collaborazione con il magistrato assegnatario (art. 16 c. 1 lett. a)*
- b. qualunque attività utile per istruire il procedimento, anche attività di indagine (compreso assunzione informazioni e interrogatorio)
- c. redazione della richiesta di archiviazione

3) Procedimenti per reati di competenza del Tribunale monocratico con udienza preliminare (con esclusione del reato di cui all'art. 589 c.p., conseguente a infortunio sul lavoro o a professione sanitaria) e per reati a citazione diretta di cui all'art. 550 c. 2 c.p.p.

- a. attività di collaborazione con il magistrato assegnatario (art. 16 c. 1 lett. a)*
- b. redazione della richiesta di decreto penale
- c. assumere le determinazioni in ordine alla richiesta di applicazione pena, proposta con opposizione al decreto penale
- d. svolgimento della funzione del PM all'udienza di convalida dell'arresto in flagranza
- e. svolgimento della funzione del PM all'udienza dibattimentale
- f. svolgimento della funzione del PM all'udienza in camera di consiglio ex art. 127 c.p.p.

4) Procedimenti per reati di competenza del Tribunale collegiale

- a. attività di collaborazione con il magistrato assegnatario (art. 16 c. 1 lett. a)*

B) PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE

- a. attività di collaborazione con il magistrato assegnatario (art. 16 c. 1 lett. a)*
- b. redazione della richiesta di archiviazione (art. 17 D.Lvo 274/2000)
- c. redazione del decreto di citazione (art. 15 D.Lvo 274/2000)
- d. parere su ricorso immediato (art. 25 D.Lvo 274/2000)
- e. svolgimento della funzione del PM all'udienza dibattimentale
- f. svolgimento della funzione del PM all'udienza in camera di consiglio ex art. 127 c.p.p.
- g. proposizione delle richieste e intervento nel procedimento di esecuzione ex art. 665 c. 2 c.p.p.

* L'attività di collaborazione consiste, sotto la direzione e il coordinamento del magistrato assegnatario :

- . nello studio del fascicolo
- . nell'approfondimento giurisprudenziale o dottrinale
- . nella predisposizione della bozza dei provvedimenti
- . nel compimento in genere di tutti gli atti preparatori utili per l'esercizio della funzione giurisdizionale.

Cosenza, li 6 settembre 2017

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
(Mario SPA UOLO)